



3997/14

## LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

**ESENTE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUIGI MACIOCE - Presidente -  
 Dott. VITTORIO RAGONESI - Consigliere -  
 Dott. GIACINTO BISOGNI - Consigliere -  
 Dott. CARLO DE CHIARA - Consigliere -  
 Dott. MARIA ACIERNO - Rel. Consigliere -

Oggetto

*IMMIGRAZIONE (ESPULSIONE DELLO STRANIERO, SOGGIORNO)
---

Ud. 17/12/2013 - CC

R.G.N. 27506/2012

Ca. 3997  
Rep.

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 27506-2012 proposto da:

RH ( X ) elettivamente  
 domiciliato in ROMA, PIAZZA MAZZINI 8, presso lo studio  
 dell'avvocato PRECENZANO FRANCESCO, rappresentato e difeso  
 dall'avvocato CHILOVI VASCO, giusta procura a margine del ricorso;

**- ricorrente -****contro**

QUESTURA DI TRENTO in persona del Questore pro-tempore e  
 MINISTERO DELL'INTERNO in persona del Ministro pro  
 tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI  
 PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO  
 STATO, che li rappresenta e difende, ope legis;

**- controricorrenti -**


avverso il decreto nel procedimento R.G. 3127/2012 del GIUDICE  
DI PACE di TRENTO, depositato il 25/09/2012;  
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del  
17/12/2013 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO.

CASSAZIONE.NET



Rilevato che è stata depositata la seguente relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ. in ordine al procedimento civile iscritto al R. G. 27506 del 2012;

"La Questura di Trento rigettava la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno avanzata da RH in considerazione del fatto che l'immigrato era stato condannato per reati ostativi. Tale provvedimento veniva impugnato dal cittadino straniero davanti al TAR, il quale rigettava l'istanza di sospensiva da lui proposta. Nelle more del giudizio amministrativo la Questura di Trento notificava a RH decreto di espulsione e ordine di allontanamento sul rilievo che il cittadino straniero era presente irregolarmente sul territorio nazionale, essendo stata rigettata l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno. RH impugnava tempestivamente tali provvedimenti davanti al giudice di pace di Trento, deducendo che : 1) il provvedimento espulsivo era illegittimo perché il mancato rinnovo del permesso di soggiorno non era contemplato da nessuna delle ipotesi di cui all'art. 13, comma 2, lett. B, del TU 286 del 1998 come causa espulsiva; 2) il decreto di espulsione doveva essere sospeso fino a quando il TAR non si fosse pronunciato sull'impugnazione del decreto di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, giacché il cittadino straniero non poteva essere espulso sulla sola base del rigetto della domanda di sospensiva rivolta al TAR, ma solo



all'esito della pronuncia del giudice amministrativo; 3) il questore, nel rigettare la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, non aveva considerato che, ai sensi dell'art. 29, comma 5 e 5 bis del D.lgs. 286 del 1998, avrebbe dovuto operare un giudizio di bilanciamento tra il precedente penale e i vincoli familiari nel paese d'origine e la durata del soggiorno in Italia. Il giudice di Pace respingeva il ricorso, osservando che : 1) il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno costituiva un efficace annullamento o rifiuto implicito, non avendo comunque il ricorrente dimostrato di possedere altro titolo equipollente; 2) la mancata sospensiva da parte del TAR costituiva espressione di un giudizio che sarebbe stato vanificato ove il provvedimento del g. d. p. fosse stato immotivatamente di segno opposto; 3) il terzo motivo era inammissibile perché ritualmente proposto davanti al giudice amministrativo.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione RH , affidandosi ai seguenti motivi:

con il primo è stata denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma 2, lett. b), del d.lgs. 286 del 1998 e dell'art. 5, comma 5 del d.lgs. 286 del 1998 dal momento che, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di pace, non poteva essere disposta l'espulsione per mancato rinnovo del permesso di soggiorno. Secondo il ricorrente

l'art. 13, comma 2, lett. b), del d.lgs. 286 del 1998, nel prevedere che il decreto espulsivo possa essere emanato solo "quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato o rifiutato ovvero scaduto da più di sessanta giorni e non è stato richiesto il rinnovo", escluderebbe l'ipotesi del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, ricorrente nel caso di specie;


con il secondo è stata dedotta la violazione dell'art. 13 del TU 286 del 1998, in quanto il giudice di pace avrebbe dovuto dichiarare l'illegittimità del decreto di espulsione per essere stato adottato prima della pronuncia del TAR sull'impugnazione del diniego del rinnovo del permesso di soggiorno;

con il terzo motivo è stata censurata la violazione degli artt. 29 e 5, comma 5 e 5 bis, del d.lgs. 286 del 1998, e l'omessa motivazione, in quanto il Questore avrebbe potuto procedere all'espulsione solo se, all'esito del giudizio di bilanciamento, avesse ritenuto prevalente il precedente penale riportato dal ricorrente rispetto ai legami familiari e sociali intrattenuti nel paese d'origine e alla durata del soggiorno in Italia.

Ha resistito con controricorso la Questura di Trento.

Ritenuto che il primo motivo e il secondo motivo, i quali possono essere trattati congiuntamente per l'identità della

norma che si assume violata, devono essere dichiarati manifestamente infondati. Secondo il costante orientamento di questa Corte, quando il permesso di soggiorno dello straniero sia stato annullato, o revocato, ovvero ne sia stato negato il rinnovo, il prefetto è tenuto a disporre, in applicazione dell'art. 13, secondo comma, lettera b), del decreto legislativo n. 286 del 1998, l'espulsione dello straniero medesimo (ex multis Cass. 3 aprile 2003, n.5127; n. 1214 del 20/01/2005; n. 19447 del 2007; n. 4635 del 2012). Il giudice di pace ha dunque correttamente ritenuto che il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, pur non espressamente previsto dal testo della norma in esame come causa espulsiva, legittimasse l'adozione del provvedimento espulsivo, giacché il presupposto dell'espulsione nei casi previsti dall'art. 13, comma 2, lett. b), è la presenza irregolare del cittadino straniero nel territorio nazionale, la quale consegue alla reiezione della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, se il cittadino straniero non vanta altro titolo equipollente. Peraltro l'impugnazione del provvedimento di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, non sospende il potere espulsivo, essendo quest'ultimo caratterizzato dall'automatismo al mero decorrere da una situazione di irregolare presenza sul territorio del cittadino extracomunitario. Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che in tema di disciplina dell'immigrazione, poiché il



provvedimento amministrativo di espulsione dello straniero extracomunitario è obbligatorio e a carattere vincolato, il giudice ordinario è tenuto unicamente a controllare l'esistenza, al momento dell'espulsione, dei requisiti di legge che ne impongono l'emanazione, senza che sia possibile configurare un obbligo di sospensione necessaria del relativo procedimento qualora ne sia pendente un altro nel quale si controverta dell'esistenza dei presupposti idonei a legittimare l'adozione del relativo decreto (Cass. S. U. n. 22217 del 16/10/2006; S.U. 22221 del 16/10/2006; n. 22367 del 25/10/2007; n. 18432 06/08/2010);

che il terzo motivo è manifestamente infondato, nella parte in cui si deduce l'omessa motivazione, avendo il giudice di pace, seppure con motivazione sintetica, spiegato le ragioni della ritenuta inammissibilità della doglianza, e inammissibile laddove si denuncia del tutto genericamente il vizio di violazione dell'art. 29 e 5, comma 5 e 5bis, del d.lgs. 286 del 1998.

In conclusione, ove si condividano i predetti rilievi, il ricorso deve essere respinto."

Ritenuto che il collegio aderisce senza rilievi alla relazione e che deve essere applicato il principio della soccombenza in ordine alle spese di lite;

(1)  
Sostituisci con ;  
"oltre alle spese prenotate a debito" *Macio*

La Corte,

rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del presente procedimento che liquida in euro 1200, per compensi, (1) euro 200, per esborsi oltre accessori di legge in favore della parte contro ricorrente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio 17 dicembre 2013.

Il Presidente

*Macio*

(dott. Luigi Macioce)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
oggi 19 FEB 2014



Il Funzionario Giudiziario  
Luca PASSINETTI

*Luca Passinetti*

CASSAZIONE.NET